

Comune di POMBIA

Organo di revisione

Verbale del 23/03/2017

**PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
IN MERITO AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
AI SENSI DELL'ART. 3 CO. 4 D. LGS. 118/2011**

La sottoscritta dott.ssa Luisa BOSIO, Revisore Unico dei conti del Comune di Pombia,

PRESO ATTO

della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Revisione ordinaria dei residui attivi e passivi propedeutica all'approvazione del rendiconto finanziario 2016 e conseguente variazione al FPV 2016", dalla quale si evincono le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi al consuntivo 2016, la variazione del fondo pluriennale vincolato, nonché l'eliminazione e la definitiva cancellazione di residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate,

VISTO

l'art. 239 co. 1 lett. b) TUEL in tema di funzioni dell'organo di revisione

CONSIDERATO

che l'art.3 co. 4 D.Lgs. 118/2011 dispone che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle

entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate,

TENUTO CONTO

delle indicazioni contenute al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui,

VERIFICATO

il processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,

per quanto sopra premesso,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2016.

Torino, 23 marzo 2017

Il Revisore Unico dei Conti
dott.ssa Luisa BOSIO

